



COMUNE DI PALERMO
 AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
 DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO
STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



Responsabile del Procedimento: Dr.ssa E. Bellante

tel. 091.7402670

e-mail: e.bellante@comune.palermo.it

Oggetto: Obbligo della lettura quotidiana della posta elettronica.

Circolare n° 11 del 28/11/2024

Ai Sigg.ri Dipendenti dell'Area

e, p.c.:

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
 Mobilità Sostenibile
 Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Traffico e
 Mobilità Ordinaria
 Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Condoni, Sanatorie
 Edilizie e Abusivismo
 Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it

Al Sig. Responsabile dell'Ufficio per la Rigenera
 Zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
 blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali
 Dr. Sandro Follari
rigenerazioneurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio del Centro Storico per
 la Progettazione, Lavori e Riquilificazione di
 Immobili di Interesse Storico-Monumentale
 Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. su un tema di preminente rilievo per l'attività dell'Area, ovvero quello della lettura della propria posta elettronica.

Com'è noto, infatti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale *“le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati”*

La posta elettronica, infatti, può essere utilizzata per la trasmissione di qualsiasi tipo di informazione, documento o comunicazione in formato elettronico, semplificando l'attività interna dell'amministrazione, si pensi all'invio multiplo, necessità spesso ricorrente all'interno dell'amministrazione qualora una questione investa più soggetti; o alla possibilità di richiedere e concedere ferie, permessi, richiedere o comunicare designazioni in gruppi di lavoro, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ai dipendenti o ad un singolo, diffondere circolari o ordini di servizio.

Essa, infatti, offre notevoli vantaggi in termini di:

- a) maggiore semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
- b) semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
- c) velocità ed asincronia della comunicazione, in quanto non richiede la contemporanea presenza degli interlocutori;

Tuttavia, i sopra citati vantaggi, che sono espressione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, verrebbero pregiudicati nell'ipotesi di omessa lettura quotidiana dei messaggi della propria casella di posta elettronica.

Di recente, infatti, sono emerse criticità e/o disservizi imputabili all'omessa lettura di mail contenenti informazioni/adempimenti rilevanti che i diversi Uffici/UU.OO. dell'Area avrebbero dovuto trasmettere/adottare entro termini perentori.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, in merito all'efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica (e-mail), questo può essere definito un *“documento informatico”* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, vale a dire un *“documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*.

L'art. 20, comma 1 bis, dello stesso decreto prevede, inoltre, che *“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali*

da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. (...)”.

Pertanto, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il messaggio di posta elettronica inteso come documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.(Cass. Civ. n. 11606/2018; n.19155/2019).

Ciò posto, avuto riguardo alla natura giuridica e probatoria dei messaggi di posta elettronica, si invitano le SS.LL., nell'ipotesi in cui non vi provvedessero, a presidiare giornalmente la propria casella di posta elettronica e leggere i contenuti delle relative mail, al fine di non incorrere in inadempimenti imputabili esclusivamente alla propria negligenza.

Si confida in una fattiva collaborazione dei Sigg.ri Dirigenti che, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di assicurare l'adempimento di quanto sopra richiesto

Cordiali saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli